

N. 3937-4292-4317-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI (3937); FINOCCHIARO FIDELBO, VIOLANTE,
PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, FRACCHIA, CICONTE,
RECCHIA, ORLANDI, SINATRA (4292)**

E

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

(4317)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, IN PRIMA
DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta antimeridiana del 22 maggio 1990 (v. stampato Senato n. 2287)

**MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1990

Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia
di concessione di amnistia e indulto

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 dicembre 1990*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. L'articolo 79 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del progetto di legge.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto può fissare un termine anteriore diverso per la loro applicazione, nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente ».

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. *Identico:*

« ART. 79. — *Identico.*

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge ».